



ROAD RUNNER

MODELLO ROR.2024-2026.001 - EDIZIONE: MARZO 2026

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
- b) Dip Aggiuntivo;
- c) Glossario;
- d) Condizioni di assicurazione;

che devono essere consegnati al Contraente e/o all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894147

NUMERO dall'estero
+39.039.9890720

SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Road Runner



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel Set Informativo.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza offre coperture assicurative a tutela dei danni materiali e diretti che si possono verificare al veicolo assicurato, una tutela contro i danni che il veicolo può causare a cose di terzi a seguito di incendio o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, nonché una protezione contro i danni subiti dai beni custoditi all'interno del bauletto (c.d. "top case") e/o delle borse rigide laterali, e una protezione contro i danni subiti all'abbigliamento tecnico e/o al casco indossati dall'Assicurato. Inoltre, la presente polizza, a seguito di un danno totale causato al veicolo assicurato da incendio, furto/rapina, eventi naturali ed eventi sociopolitici, prevede la corresponsione in favore dell'Assicurato di un indennizzo forfettario stabilito in misura fissa dalle Condizioni di Assicurazioni. Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.

CHE COSA È ASSICURATO?

✓ **Garanzia Furto Totale e Parziale e Rapina**

L'Impresa, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori, a seguito di:

- furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nell'esecuzione di tali reati o nel tentativo di commetterli, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo stesso.

Qualora il veicolo venga ritrovato dopo il furto/rapina e presenti danni pari o superiori all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, il sinistro verrà gestito come Danno Totale. Nel caso in cui il veicolo venga ritrovato dopo il furto/rapina e presenti danni inferiori all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, il sinistro verrà gestito come Danno Parziale (vi veda Glossario delle Condizioni di Assicurazioni per le definizioni di Danno Totale e di Danno Parziale).

✓ **Garanzia Incendio Totale e Parziale**

L'Impresa, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori, a seguito di:

- incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo.

✓ **Garanzia Ricorso Terzi da Incendio**

La presente garanzia è sempre compresa nella garanzia Incendio. L'Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando il veicolo non è in circolazione - così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni - risponde, fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per evento, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.

✓ **Garanzia Eventi Naturali**

L'Impresa indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di: Grandine; Tempeste; Uragani; Alluvioni, inondazioni e mareggiate; Trombe d'aria. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi: Frane e smottamenti del terreno; Valanghe e slavine.

In caso di Danno Totale e/o di Danno Parziale l'Impresa corrisponderà un indennizzo non superiore al 20% del Valore Commerciale del Veicolo al momento del sinistro, fermi gli scoperti e le franchigie previste all'art. 50. Qualora il sinistro sia accaduto entro il primo anno decorrente dall'inserimento in copertura del veicolo assicurato, l'Impresa corrisponderà un indennizzo non superiore al 20% del valore di acquisto del veicolo riportato in fattura, fermi gli scoperti e le franchigie previste all'art. 50.

✓ **Garanzia Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici**

L'Impresa, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di: Tumulti popolari; Scioperi; Sommosse; Atti di terrorismo; Sabotaggio; Vandalismo

✓ **Garanzia Bonus Fidelity**

Al verificarsi degli eventi sotto descritti, che comportino la Perdita Totale del veicolo assicurato - intendendosi per Perdita Totale i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per un ammontare complessivo superiore al 80% del Valore Commerciale del veicolo al momento del sinistro - l'Impresa provvederà a corrispondere all'Assicurato un indennizzo forfettario pari ad €. 500,00 per far fronte alla perdita pecuniaria patita dal Contraente/Assicurato in conseguenza della perdita del veicolo oggetto di sinistro.

L'indennizzo forfettario pari ad €. 500,00 viene erogato con il limite massimo di un sinistro per annualità ed a condizione che l'Assicurato, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di accadimento del sinistro oggetto di copertura, proceda ad acquistare un nuovo veicolo presso il medesimo Concessionario dal quale ha acquistato quello oggetto di sinistro.

Le tipologie di evento dannoso a seguito delle quali è possibile accedere all'indennizzo e che comportino un Danno Totale (ovverosia un danno pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro), sono esclusivamente le seguenti:

- **Incendio**, inteso come combustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo, dovuto esclusivamente agli eventi qui di seguito trascritti:
 - all'azione del fulmine;
 - allo scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso;
 - a natura elettrica;
 - a dolo di terzi.
- **Furto/Rapina** del veicolo con o senza ritrovamento.
- **Eventi naturali** quali Grandine, Tempeste, Uragani, Alluvioni, inondazioni e mareggiate, Trombe d'aria. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi Frane e smottamenti del terreno, Valanghe e slavine.
- **Eventi Sociopolitici** quali Tumulti popolari, Scioperi, Sommosse, Atti di terrorismo, Sabotaggio, Vandalismo.

✓ **Garanzia Contenuto "Top Case"**

L'Impresa, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale al veicolo liquidabile ai sensi della presente polizza, indennizza all'Assicurato i danni per la perdita e/o il deterioramento dei beni contenuti all'interno del bauletto (c.d. "top case") e/o delle borse rigide laterali fino ad un massimo di €. 500,00, con il limite di un sinistro per annualità.

✓ **Garanzia Kasko Abbigliamento**

La Compagnia copre gli eventuali danni subiti all'abbigliamento tecnico e/o al casco indossati dal Conducente del veicolo assicurato in caso di Danno Totale del veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale con altro veicolo, urto, uscita di strada e/o caduta verificatasi durante la circolazione.

La garanzia è operante dietro presentazione dell'abbigliamento danneggiato sempre che lo stesso presenti abrasioni, strappi, rotture e simili compatibili con il sinistro denunciato e tali da compromettere l'utilizzo o la sicurezza d'uso e fermo, comunque, il massimale di €. 500,00, con il limite di un sinistro per annualità.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da quelli classificabili come Motoveicoli, Ciclomotori, Quadricicli, nuovi oppure usati con vetustà non superiore a 5 anni dalla data di prima immatricolazione.
- ✗ Non sono assicurabili i veicoli non immatricolati in Italia (ed eccezione dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino).
- ✗ Non sono assicurabili i veicoli venduti da un Dealer non convenzionato con il Contraente.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Esclusioni valide per le garanzie **Furto Totale e Parziale e Rapina, Incendio Totale e Parziale, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici**.

Sono esclusi dalla copertura i danni:

- ! relativi ad accessori e/o optional non di serie la cui presenza non sia documentabile;
- ! avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni motociclistiche ed alle relative prove ufficiali;
- ! conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ! causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- ! conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- ! determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui esso deve rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ! preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- ! derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.

Sono, inoltre, esclusi per le garanzie **incendio, furto e rapina** i danni:

- ! causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
- ! dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell'impianto elettrico;
- ! causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service;
- ! riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo;
- ! determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) dell'Assicurato e delle persone di cui esso deve rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ! determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso o dei suoi accessori (es. bauletto ecc.);
- ! conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- ! conseguenti da appropriazione indebita.

! La garanzia Furto Totale e Parziale e Rapina non opera per la zona 3.

Sono, inoltre, esclusi per la garanzia **eventi naturali** i danni:

- ! determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e

inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) dell'Assicurato e delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato).

Sono, inoltre, esclusi per la garanzia **eventi sociopolitici** i danni:

- ! determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) dell'Assicurato e delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ! derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato.

Esclusioni valide per le garanzie **Bonus Fidelity, Contenuto Top Case e Kasko Abbigliamento**:

L'indennizzo non è dovuto in caso di sinistro causato da:

- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Conducente del veicolo o delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
 - ! rapina, come definita all'art. 628 del Codice Penale;
 - ! partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
 - ! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, colpi di stato, insurrezioni, scioperi;
 - ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
 - ! modifiche dell'impianto elettrico;
 - ! difetti di fabbricazione del veicolo;
 - ! da furto totale del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso o dei suoi accessori (es. borse laterali, bauletto ecc.);
 - ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
 - ! guida del veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa:
- ! ogni veicolo che non sia coperto da polizza di responsabilità civile auto al momento della decorrenza della polizza od al momento del sinistro;
 - ! veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione;
 - ! Il lucro cessante.

! Le garanzie Contenuto Top Case e Kasko Abbigliamento non operano per i veicoli classificati come Quadricicli.



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ L'assicurazione opera per i sinistri avvenuti nel territorio degli Stati dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e del Principato di Andorra.

L'assicurazione opera, altresì, per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c..

Il pagamento potrà avvenire per il tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Le modalità di pagamento del premio previste sono: bonifico bancario, assegni o contanti (nei limiti previsti dalla normativa vigente).



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto sottoscritto tra Impresa e Contraente ha durata poliennale (dieci anni), così come risultante dal Modulo di Polizza. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Le coperture relative a ciascun singolo Assicurato possono avere durata annuale o poliennale, ferma la durata minima di 12 mesi e la durata massima di 60 mesi, così come riportata sul Modulo di Adesione. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto assicurativo prevede il diritto di ripensamento per l'Assicurato da esercitarsi, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa, mediante invio di una lettera raccomandata A/R o di una PEC.

Nei contratti di durata poliennale, l'Assicurato può altresì recedere a ogni ricorrenza annuale dando preavviso di almeno 60 giorni, mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

Resta salva la facoltà del Contraente, dell'Assicurato e dell'Impresa di recedere dal contratto in caso di sinistro.

ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Road Runner

Versione n. 1 di Marzo 2026 (ultima versione disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it. È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

Esercizio 2024

Bilancio approvato il 28/03/2025

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 173.843.377 ed il risultato economico di periodo ammonta ad €. 32.530.247,89.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, si specifica che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 192,7% e si richiama l'attenzione del Contraente in merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito dell'Impresa al seguente link: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.

Prodotto



CHE COSA È ASSICURATO?

In merito alle garanzie **Furto Totale e Parziale e Rapina, Incendio Totale e Parziale, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Bonus Fidelity, Contenuto "Top Case" e Kasko Abbigliamento**, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali stabiliti nelle Condizioni di Assicurazione e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Si specifica che l'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa. Non è obbligatorio stipulare la polizza assicurativa al fine di ottenere l'erogazione di eventuali Finanziamenti o Leasing.

Non sono previste opzioni che comportino una riduzione di premio o il pagamento di un premio aggiuntivo.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Ad integrazione di quanto specificato all'interno del Dip Danni, si riportano di seguito le ulteriori esclusioni.

Incendio Totale e Parziale

La garanzia Incendio Totale e Parziale non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall'autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.

Ricorso Terzi da Incendio

Relativamente alla garanzia Ricorso Terzi da Incendio, sono esclusi i danni:

- alle cose di terzi in uso, custodia o possesso dell'Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per il rimessaggio del veicolo.
- da inquinamento o da contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo.
- alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico.
- subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dai parenti degli stessi di cui all'elenco puntato che precede.

	<ul style="list-style-type: none"> cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. subiti dall'Assicurato o arrecati alle cose di sua proprietà o che abbia in consegna, possesso o custodia da parenti (coniugi, ascendenti, discendenti, legittimi, naturali o adottivi, e altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi) o a carico o terzi.
Atti Vandalici Ed Eventi Sociopolitici	L'operatività della garanzia Atti vandalici ed eventi sociopolitici è subordinata al fatto che l'Assicurato – ovvero le persone delle quali deve rispondere – non prendano parte attivamente agli atti vandalici o agli eventi sociopolitici.
Kasko Abbigliamento	<p>La garanzia è operante a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> Il casco sia dotato delle regolari etichette di omologazione della normativa europea ECE/ONU (il marchio di omologazione internazionale è composto da un cerchio all'interno del quale è scritta una E seguita da un numero che identifica il Paese che ha rilasciato l'omologazione e dal numero di omologazione, es. E3, Italia); L'Assicurato sia in grado di presentare idonea documentazione d'acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale di acquisto antecedente la data del sinistro).

Scoperti e Franchigie:

Con riferimento alle garanzie, **Furto Totale e Parziale e Rapina, relativamente alla zona 1 e 2:**

- in caso di riparazione presso la rete convenzionata, si applicherà uno scoperto del 5% su ciascun sinistro ed una franchigia pari ad €. 150,00;
- in caso di riparazione fuori dalla rete convenzionata, si applicherà uno scoperto del 15% su ciascun sinistro ed una franchigia pari ad €. 500,00.

Con riferimento alle garanzie **Incendio, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, relativamente alla zona 1 e 2:**

- in caso di riparazione presso la rete convenzionata, si applicherà uno scoperto del 5% su ciascun sinistro ed una franchigia pari ad €. 150,00;
- in caso di riparazione fuori dalla rete convenzionata, si applicherà uno scoperto del 15% su ciascun sinistro ed una franchigia pari ad €. 500,00.

relativamente alla zona 3:

- in caso di riparazione presso la rete convenzionata, si applicherà uno scoperto del 10% su ciascun sinistro ed una franchigia pari ad €. 300,00;
- in caso di riparazione fuori dalla rete convenzionata, si applicherà uno scoperto del 15% su ciascun sinistro ed una franchigia pari ad €. 500,00.

La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato (o del locatario in caso di leasing), come segue:

Zona 3: (non operante per la garanzia Furto/Rapina): BA, BR, CL, CE, CT, CZ, CS, KR, FG, FR, LT, LE, NA, PA, RC, SA, TA, WV.

Zona 2: AG, AN, AR, AP, AV, BAT, BN, BO, CA, CB, CH, CN, EN, FI, GE, GR, IS, AQ, SP, LI, LU, MC, MS, MT, ME, MI, NU, PD, PU, PE, PI, PT, PZ, PO, RG, RA, RE, RI, RN, RM, RO, SS, SR, SO, TR, TO, TP, TV, TS, VE, VT.

Zona 1: AO, AT, AL, BL, BG, BI, BZ, BS, CO, CR, FM, FE, FC, GO, IM, LC, LO, MN, MO, MB, NO, OR, PR, PV, PG, PC, PN, SV, SI, SU, TE, TN, UD, VA, VB, VC, VCO VR, VI.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente prodotto assicurativo è rivolto alle persone fisiche o giuridiche che, in qualità di proprietari o (in caso di leasing) di utilizzatori, decidano, contestualmente alla sua sottoscrizione, di acquistare o di prendere in locazione finanziaria, presso un dealer convenzionato con il Contraente, un veicolo tra quelli classificabili come Motoveicoli, Ciclomotori o Quadricicli, nuovi oppure usati, immatricolati in Italia (compreso lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino).



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta dall'Impresa.

Costi di intermediazione: la quota spettante all'Intermediario per tutti i rami previsti dal contratto è pari al 15% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039.9890001 – reclami@nobis.it. La risposta al reclamo verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro assicurativo	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziante assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - L'accertamento dell'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti, oppure, su richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dall'Impresa e uno dall'Assicurato.
--	--

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.</p> <p>Le garanzie contemplate nel presente contratto non rientrano tra quelle per le quali la legge prevede la detrazione fiscale del premio.</p>
---	---

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	<p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (https://www.nobis.it).</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	3
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio	3
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	3
Art. 3 – Polizza collettiva ad adesione	3
Art. 4 – Comunicazione per l’operatività della polizza.....	3
Art. 5 – Validità	3
Art. 6 – Durata del contratto sottoscritto tra Impresa e Contraente.....	3
Art. 7 – Durata delle singole coperture assicurative (applicazioni).....	3
Art. 8 – Validità territoriale.....	4
Art. 9 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	4
Art. 10 – Oneri fiscali.....	4
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge	4
Art. 12 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto	4
Art. 13 – Diritto di ripensamento – Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro	4
Art. 14 – Trasferimento della proprietà del veicolo	4
Art. 15 – Risoluzione del contratto per furto/rapina	4
Art. 16 – Forma delle comunicazioni	5
Art. 17 – Cessazione di rischio per distruzione, demolizione, rottamazione, vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato	5
Art. 18 – Sospensione in corso di contratto.....	5
Art. 19 – Foro competente – Competenza territoriale	5
Art. 20 – Forza probatoria del contratto	5
Art. 21 – Sottoscrizione del contratto tramite firma elettronica qualificata	5
Art. 22 – Modifiche al contratto.....	5
Art. 22 Bis – Sanctions Clause.....	5
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE	6
CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI	6
Art. 23 – Oggetto dell’assicurazione	6
Art. 24 – Valore assicurato	6
Art. 25 – Ripartizione territoriale.....	6
Art. 26 – Garanzia furto totale e parziale e rapina (non operante per la zona 3)	6
Art. 27 – Garanzia incendio totale e parziale.....	6
Art. 28 – Garanzia ricorso terzi da incendio.....	6
Art. 29 – Garanzia eventi naturali	7
Art. 30 – Garanzia atti vandalici ed eventi sociopolitici	7
Art. 31 – Esclusioni valide per il presente capitolo	7
CAPITOLO 2 – PERDITE PECUNIARIE	8
Art. 32 – Garanzia “bonus fidelity”	8
Art. 33 – Tipologie di danno previste.....	8
Art. 34 – Prestazione assicurativa e limite di indennizzo	8
Art. 35 – Garanzia contenuto “top case” (la presente garanzia non è operante per i veicoli classificabili come “quadricicli”)	8
Art. 36 – Garanzia kasko abbigliamento (la presente garanzia non è operante per i veicoli classificabili come “quadricicli”)	8
Art. 37 – Esclusioni applicabili a tutte le garanzie di cui al presente capitolo	9
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO	10
Art. 38 – Denuncia del sinistro	10
Art. 39 – Obblighi in caso di sinistro	10
Art. 40 – Ritrovamento del veicolo rubato.....	10
Art. 41 – Accertamento ed indennizzo del danno	10
Art. 42 – Definizione di danno totale.....	10
Art. 43 – Definizione di danno parziale	10
Art. 44 – Riparazione antieconomica (relitto).....	10
Art. 45 – Determinazione dell’ammontare del danno.....	11
45.1 Rete convenzionata	11
45.2 Fuori rete convenzionata.....	11
Art. 46 – Criteri di determinazione del danno	11
46.1 Danno parziale.....	11
46.2 Danno totale.....	11
Art. 47 – Pagamento dell’indennizzo	11
Art. 48 – Somme assicurate al netto di i.V.A. (Imposta sul valore aggiunto) o con i.V.A. Parziale	11
Art. 49 – Determinazione del premio	11
Art. 50 – Garanzie prestate e relativi scoperti e franchigie.....	12
APPENDICE NORMATIVA	14
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	16

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno del contratto assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno del contratto, essi assumono il significato di seguito indicato.

Alienazione: la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo;

Applicazione: documento attestante la posizione amministrativa di ciascun Assicurato;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, che sottoscrive il Modulo di Adesione ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Autorità: Autorità di Pubblica sicurezza;

Bauletto e borse rigide laterali: accessori costruiti in materiale plastico rigido e/o in metallo espressamente realizzati per uso motociclistico e fissati, tramite appositi attacchi, al telaio del veicolo;

Centro Convenzionato: La carrozzeria/officina che ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura Organizzativa o il Dealer convenzionato con Global Safe Insurance, comprese le rispettive strutture riparative, centri autorizzati per le riparazioni (carrozzeria, autofficina o service);

Ciclomotore/i: i veicoli definiti dall'art. 52 del Codice della Strada.

Conducente: la persona fisica autorizzata dal proprietario che pone in circolazione il veicolo;

Contraente: Global Safe Insurance Broker S.r.l., Via de' Toschi n. 4 - 40124 Bologna (nel prosieguo denominata "Global Safe");

Danno Parziale: ogni danno il cui ammontare sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;

Danno Totale/Perdita Totale: ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Si considera anche Danno Totale/Perdita Totale il furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;

Dealer/Concessionari/Struttura/Rete Convenzionata: i punti vendita convenzionati con Global Safe, comprese le rispettive strutture riparative, centri autorizzati per le riparazioni (carrozzeria, autofficina o service);

Degrado: deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura. Concorre al deprezzamento del veicolo anche il chilometraggio dello stesso;

Esplosione: lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Eventi naturali: danni che risultano essere l'effetto immediato e diretto degli eventi naturali quali grandine, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate e trombe d'aria. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi frane e smottamenti del terreno, valanghe e slavine;

Eventi sociopolitici / Atti vandalici: danni causati al veicolo assicurato da eventi sociopolitici quali scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;

Firma elettronica: insieme di dati in forma elettronica, riconducibili all'autore, allegati oppure connessi ad atti o fatti giuridicamente rilevanti contenuti in un documento informatico, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

Firma elettronica qualificata: particolare tipo di Firma Elettronica basata su un certificato "qualificato" (che garantisce l'identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori accreditati) e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la generazione della firma che soddisfa particolari requisiti di sicurezza, quali l'utilizzo di una OTP di cui il firmatario ha il controllo esclusivo;

Firma elettronica avanzata: particolare tipo di Firma Elettronica che, allegando oppure connettendo un insieme di dati in forma elettronica ad un documento informatico, garantisce integrità (consentendo di rilevare se i dati sono stati successivamente modificati) e autenticità del documento sottoscritto;

Franchigia: somma espressa in cifra fissa, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato;

Furto: è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

Incendio: l'autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'Impresa all'assicurato in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;

Intermediario: il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

Ivass: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

Modulo di Adesione: il documento sottoscritto dall'Assicurato che prova l'adesione al presente contratto assicurativo;

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente che prova l'esistenza del presente contratto di assicurazione;

Motoveicoli: i veicoli definiti dall'art. 53 del Codice della Strada.

Otp (One-time-password): password numerica, non ripetibile (utilizzabile una sola volta), e resa disponibile al sottoscrittore in una delle modalità previste dalla norma in un momento immediatamente antecedente all'apposizione della Firma Elettronica Qualificata;

Premio: la somma dovuta dal Contraente o dall'Assicurato all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima;

Proprietario del veicolo: l'intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

Quadrangolo: i veicoli definiti dall'art. 53 del Codice della Strada.

Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;

Relitto: veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;

Residenza / Sede Legale: il luogo in cui la persona fisica / giuridica ha stabilito la sua dimora abituale / sede legale, così come risulta dal certificato anagrafico / dalla visura camerale;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;

Scoperto: Importo espresso in percentuale sull'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro;

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione;

Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Somma assicurata: il limite massimo dell'indennizzo che può essere erogato dall'Impresa;

Terzo: non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

Usura: forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura i guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti;

Valore a Nuovo: valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate richiamate nelle Condizioni di Assicurazione, oppure, in via sussidiaria, il valore indicato nella fattura di acquisto del veicolo, comprensivo degli accessori e dell'IVA (salvo che all'Assicurato/Contraente sia consentita la detrazione a norma di Legge);

Valore Commerciale:

A. Il valore del listino "Veicoli Usati" riportato dalla rivista specializzata "Dueruote", o, in mancanza, il valore corrispondente evincibile da altra rivista di settore specializzata;

B. per tutti i veicoli non riconducibili ad alcuna rivista specializzata, il valore del bene in comune commercio.

Veicolo: mezzo meccanico di trasporto, azionato da motore, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, rientrante fra quelli classificabili come Motoveicoli, Ciclomotori, Quadricicli, nuovi oppure usati con vetustà non superiore a 5 anni dalla data di prima immatricolazione, immatricolati in Italia (compreso lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino). Nella definizione di Veicolo rientrano anche gli accessori di normale uso, incorporati o fissi, forniti dalla casa costruttrice, anche in via opzionale ad eccezione delle apparecchiature audiofonovisive. Queste ultime si considerano parte integrante del veicolo solo se fornite di serie dalla casa costruttrice ed incorporate al veicolo. Gli accessori, le attrezzature e gli allestimenti forniti da un ente diverso dalla casa costruttrice, come pure le apparecchiature audiofonovisive non fornite di serie o comunque non incorporate, possono considerarsi parte del veicolo solo mediante apposita pattuizione e sempreché stabilmente installate.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
dott. Pietro Cazzola



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Road Runner, Mod. ROR.2024-2026.001

Ultimo aggiornamento: Marzo 2026

In questa sezione il contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziate in verde le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

PREMESSA:

L'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa. Non è obbligatorio stipulare la polizza assicurativa al fine di ottenere l'erogazione di eventuali Finanziamenti/Leasing.

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare all'Impresa, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

ART. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il contratto di assicurazione ha effetto dalla data indicata in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure direttamente all'Impresa.

Le modalità di pagamento del premio previste sono: bonifico bancario, assegno o contanti (nei limiti previsti dalla normativa vigente).

ART. 3 – POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE

La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione facoltativa. Il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati, in base alle norme applicabili, la documentazione relativa all'Intermediario (M.U.P.), l'Informativa precontrattuale, comprensiva dei DIP Danni, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 ed i Moduli di Adesione alle singole coperture, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole.

Il Contraente si impegna a comunicare giornalmente all'Impresa i dati identificativi di ciascun Assicurato che aderisce alle coperture assicurative. La mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura e, pertanto, nessuna prestazione potrà essere erogata dall'Impresa.

L'Impresa, entro il 5 del mese successivo, produce un'appendice per l'incasso dei premi dovuti agli inserimenti avvenuti nel mese precedente. Il Contraente dovrà procedere al pagamento dell'appendice entro 10 giorni dall'emissione di detta appendice.

ART. 4 – COMUNICAZIONE PER L'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Il Contraente provvederà a comunicare all'Impresa i seguenti dati relativi alle Coperture attivate:

- Targa o telaio del veicolo;
- Valore del veicolo;
- Dati dell'Assicurato;
- Inizio della copertura;
- Fine della copertura;

tramite canale "Web Services" implementato dall'Impresa.

Resta espressamente inteso tra le Parti che l'omessa, incompleta o tardiva comunicazione da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata all'Impresa, la quale verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli Assicurati medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e/o di pagamento delle spese legali.

ART. 5 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Modulo di Polizza e dal Modulo di Adesione.

ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO TRA IMPRESA E CONTRAENTE

Il contratto sottoscritto tra Impresa e Contraente ha durata poliennale (dieci anni), così come risultante dal Modulo di Polizza. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

ART. 7 – DURATA DELLE SINGOLE COPERTURE ASSICURATIVE (APPLICAZIONI)

La durata delle singole coperture previste dal presente contratto può essere annuale o poliennale, ferma la durata minima di 12 mesi e la durata massima di 60 mesi, che dovrà risultare dal Modulo di Adesione. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

ART. 8 – VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione opera per i sinistri avvenuti nel territorio degli Stati dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e del Principato di Andorra.

L'assicurazione opera, altresì, per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

ART. 9 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi garantiti dal contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'Assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. È facoltà dell'Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

ART. 10 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

ART. 11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

ART. 12 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

ART. 13 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO – FACOLTÀ DI RECESSO SU POLIZZE DI DURATA POLIENNALE, FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO

Il presente contratto prevede il diritto di ripensamento per l'Assicurato da esercitarsi, pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa.

Il diritto si esercita con l'invio di una lettera raccomandata A/R o PEC a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in Viale Colleoni 21 – 20864 Agrate Brianza (MB); sarà poi facoltà dell'Impresa, una volta ricevuta la comunicazione, controllare la data di recesso e inviarla al Contraente.

L'Impresa rimborserà all'Assicurato per il tramite del Contraente il premio versato, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge.

L'Assicurato, nel caso di contratti poliennali, potrà recedere ad ogni ricorrenza annuale attraverso la formulazione di un preavviso scritto di almeno 60 giorni, mediante lettera raccomandata A/R o PEC. L'Impresa provvederà alla restituzione – per il tramite del Contraente – della parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte dovute per legge.

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente, l'Assicurato e l'Impresa possono recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C.

Il recesso ha effetto:

- **nel caso di recesso del Contraente:** dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa;
- **nel caso di recesso dell'Assicurato:** dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa (per tramite del Contraente);
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove Applicazioni. L'Impresa può inoltre riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le Applicazioni attive fino alla loro naturale scadenza o, al contrario, mettendo a disposizione di ogni singolo Assicurato (per tramite del Contraente) la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le Applicazioni attive. Parimenti, resta altresì inteso che l'Impresa potrà esercitare il proprio diritto di recesso anche nei confronti del singolo assicurato con le medesime modalità di cui sopra.

In caso di recesso dell'Assicurato, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l'Impresa restituirà (per il tramite del Contraente) la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

ART. 14 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, determina la risoluzione del contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della vendita del veicolo. In tale caso l'Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte.

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento del trasferimento di proprietà del veicolo assicurato al netto delle imposte.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO/RAPINA

Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

L'Assicurato deve darne notizia all'Impresa (tramite raccomandata A/R o PEC) fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Al verificarsi della fattispecie di cui sopra, l'Impresa tratterà il premio relativo all'annualità colpita dal sinistro.

ART. 16 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni che il Contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o P.E.C. indirizzata all'Impresa.

ART. 17 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, ROTTAMAZIONE, VENDITA O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione, vendita od esportazione definitiva del veicolo, l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa (tramite raccomandata A/R o PEC).

L'Assicurato, inoltre, deve consegnare (tramite raccomandata A/R o PEC) all'Impresa:

- in caso di distruzione, vendita o esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione del PRA certificante l'avvenuta alienazione o la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- in caso di demolizione o rottamazione, copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del DLGS 5/2/1997 n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.

Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicata al presente articolo e l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per ciascun giorno di garanzia residua dalla data dell'effettiva distruzione, demolizione, rottamazione, vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte.

Nel caso in cui la singola copertura abbia una durata superiore all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione, vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte.

ART. 18 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.

ART. 19 – FORO COMPETENTE – COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o sede legale dell'Assicurato, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

ART. 20 - FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO

Le presenti Condizioni di Assicurazione, il Modulo di Polizza ed il Modulo di Adesione firmati sono i soli documenti che attestano le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti.

ART. 21 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO TRAMITE FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

Il servizio di Firma Elettronica Qualificata permette di sottoscrivere validamente i documenti che avranno la stessa efficacia giuridica e probatoria riconosciuta dal nostro ordinamento alla firma autografa.

La Firma Elettronica Qualificata è ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

La Firma Elettronica Qualificata in aggiunta alla firma elettronica avanzata possiede queste caratteristiche:

- È creata su un dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica;
- È basata su un certificato elettronico qualificato
- Ha effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa

Questo tipo particolare di firma digitale remota è sicura e facile da usare. Rispetto alla firma Digitale consente di apporre firme senza la necessità di ricorrere all'installazione di hardware o software sul supporto utilizzato (PC, Tablet, Smartphone) a condizione che vi sia un accesso dati ad Internet.

La Firma Digitale Remota si presenta infatti come servizio fruibile online: il certificato di Firma non è presente su un supporto nelle mani del firmatario ma risiede presso un server sicuro di Aruba e l'utilizzatore, per sottoscrivere digitalmente i propri documenti, richiama il proprio certificato inserendo Username, password e un'ulteriore credenziale di Autenticazione Forte fornita da sistemi One Time Password (OTP). La firma apposta è qualificata e totalmente equivalente a quella di un Kit di Firma tradizionale.

L'utilizzo della firma Elettronica Qualificata avviene dopo che il Cliente ha accettato, con un'apposita dichiarazione, di utilizzare questa modalità di firma.

Il Cliente può chiedere in ogni momento, una copia della suddetta dichiarazione di accettazione da lui firmata, contestualmente o successivamente al momento della firma.

Art. 22 - MODIFICHE AL CONTRATTO

Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.

ART. 22 Bis – SANCTIONS CLAUSE

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in 2 capitoli principali (*Corpi Veicoli Terrestri – Perdite Pecuniarie*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul Modulo di Adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.

ART. 23 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo riportato sul Modulo di adesione, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati ed indicati nella fattura di acquisto, in ordine alle garanzie effettivamente operanti.

ART. 24 – VALORE ASSICURATO

Per la determinazione del valore assicurato del veicolo si considera la somma espressa in Euro, corrispondente al prezzo del veicolo e degli accessori (optional), risultante dalla fattura di acquisto.

ART. 25 – RIPARTIZIONE TERRITORIALE

La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato (o del locatario in caso di leasing), come segue:

Zona 3: (non operante per la garanzia Furto/Rapina): BA, BR, CL, CE, CT, CZ, CS, KR, FG, FR, LT, LE, NA, PA, RC, SA, TA, VV.

Zona 2: AG, AN, AR, AP, AV, BAT, BN, BO, CA, CB, CH, CN, EN, FI, GE, GR, IS, AQ, SP, LI, LU, MC, MS, MT, ME, MI, NU, PD, PU, PE, PI, PT, PZ, PO, RG, RA, RE, RI, RN, RM, RO, SS, SR, SO, TR, TO, TP, TV, TS, VE, VT.

Zona 1: AO, AT, AL, BL, BG, BI, BZ, BS, CO, CR, FM, FE, FC, GO, IM, LC, LO, MN, MO, MB, NO, OR, PR, PV, PG, PC, PN, SV, SI, SU, TE, TN, UD, VA, VB, VC, VCO, VR, VI.

ART. 26 – GARANZIA FURTO TOTALE E PARZIALE E RAPINA (non operante per la zona 3)

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori, a seguito di:

- furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nell'esecuzione di tali reati o nel tentativo di commetterli, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo stesso.

Qualora il veicolo venga ritrovato dopo il furto/rapina e presenti danni pari o superiori all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, il sinistro verrà gestito come Danno Totale. Nel caso in cui il veicolo venga ritrovato dopo il furto/rapina e presenti danni inferiori all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, il sinistro verrà gestito come Danno Parziale.

ART. 27 – GARANZIA INCENDIO TOTALE E PARZIALE

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori, a seguito di:

a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo.

La garanzia non comprende il caso di incendio a seguito di atto doloso di terzi (i.e. atti vandalici) nonché ogni evento diverso dall'autocombustione del veicolo assicurato con sviluppo di fiamma.

ART. 28 – GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

La presente garanzia è sempre compresa nella garanzia Incendio.

L'Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando il veicolo non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per evento, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso dell'Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per il rimessaggio del veicolo.
- b) da inquinamento o da contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo.
- c) alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge e dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico.
- d) subiti, ove l'Assicurato sia una società, dai soci a responsabilità illimitata e dai parenti degli stessi di cui all'elenco puntato che precede.
- e) cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.
- f) subiti dall'Assicurato o arrecati alle cose di sua proprietà o che abbia in consegna, possesso o custodia da parenti (coniugi, ascendenti, discendenti, legittimi, naturali o adottivi, e altri parenti e affini sino al terzo grado con loro conviventi) o a carico o terzi.

ART. 29 – GARANZIA EVENTI NATURALI

L'Impresa indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Grandine;
- Tempeste;
- Uragani;
- Alluvioni, inondazioni e mareggiate;
- Trombe d'aria.

Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:

- Frane e smottamenti del terreno;
- Valanghe e slavine.

In caso di Danno Totale e/o di Danno Parziale l'impresa corrisponderà un indennizzo non superiore al 20% del Valore Commerciale del Veicolo al momento del sinistro, fermi gli scoperti e le franchigie previste all'art. 50. Qualora il sinistro sia accaduto entro il primo anno decorrente dall'inserimento in copertura del veicolo assicurato, l'Impresa corrisponderà un indennizzo non superiore al 20% del valore di acquisto del veicolo riportato in fattura, fermi gli scoperti e le franchigie previste all'art. 50.

ART. 30 – GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

L'Impresa indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Tumulti popolari;
- Scioperi;
- Sommosse;
- Atti di terrorismo;
- Sabotaggio;
- Vandalismo.

L'operatività della presente garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato – ovvero le persone delle quali deve rispondere – non prendano parte attivamente agli eventi di cui sopra.

ART. 31 – ESCLUSIONI VALIDE PER IL PRESENTE CAPITOLO

Sono esclusi dalla copertura i danni:

- relativi ad accessori e/o optional non di serie la cui presenza non sia documentabile;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni motociclistiche ed alle relative prove ufficiali;
- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui esso deve rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.

Sono inoltre esclusi per le garanzie incendio, furto e rapina i danni:

- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
- dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell'impianto elettrico;
- causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service;
- riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo;
- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) dell'Assicurato e delle persone di cui esso deve rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso o dei suoi accessori (es. bauletto ecc.);
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- conseguenti da appropriazione indebita.

Sono inoltre esclusi per la garanzia eventi naturali i danni:

- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) dell'Assicurato e delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);

Sono inoltre esclusi per la garanzia eventi sociopolitici i danni:

- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) dell'Assicurato e delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato.

CAPITOLO 2 – PERDITE PECUNIARIE

ART. 32 – GARANZIA “BONUS FIDELITY”

Al verificarsi degli eventi sotto descritti, che comportino la Perdita Totale del veicolo assicurato – intendendosi per Perdita Totale i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per un ammontare complessivo superiore al 80% del Valore Commerciale del veicolo al momento del sinistro – l'Impresa provvederà a corrispondere all'Assicurato un indennizzo forfettario (così come previsto al successivo articolo 34) per far fronte alla perdita pecuniaria patita dall'Assicurato in conseguenza della perdita del veicolo oggetto di sinistro.

Al fine di individuare il valore commerciale, come sopra indicato, si farà riferimento al listino dell'usato riportato dalla rivista specializzata Dueruote o, in mancanza, tramite altra rivista specializzata del settore.

Le tipologie di danno al veicolo assicurato, previste dalla presente copertura assicurativa ed in seguito alle quali è possibile accedere all'indennizzo previsto a termini di polizza, sono quelle riportate al successivo art. 33 (rubricato “Tipologie di danno previste”), fermo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi Artt. 34 (rubricato “Prestazione assicurativa e Limite d'indennizzo”) e 37 (rubricato “esclusioni applicabili a tutte le garanzie di cui al presente capitolo”) delle presenti condizioni di assicurazione.

ART. 33 – TIPOLOGIE DI DANNO PREVISTE

Le tipologie di evento dannoso previste dal contratto, in seguito al quale è possibile accedere all'indennizzo previsto a termini di polizza e che comportino un Danno Totale (ovverosia un danno pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro), sono esclusivamente le seguenti:

- **Incendio**, inteso come combustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo, dovuto esclusivamente agli eventi qui di seguito trascritti:
 - all'azione del fulmine;
 - allo scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso;
 - a natura elettrica;
 - a dolo di terzi.
- **Furto/Rapina** del veicolo con o senza ritrovamento.
- **Eventi naturali** quali Grandine, Tempeste, Uragani, Alluvioni, inondazioni e mareggiate, Trombe d'aria. **Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici**, sono compresi Frane e smottamenti del terreno, Valanghe e slavine.
- **Eventi Sociopolitici** quali Tumulti popolari, Scioperi, Sommosse, Atti di terrorismo, Sabotaggio, Vandalismo.

ART. 34 – PRESTAZIONE ASSICURATIVA E LIMITE DI INDENNIZZO

L'Impresa liquiderà all'Assicurato un indennizzo forfettario pari ad €. 500,00, con il limite massimo di un sinistro per annualità ed a condizione che l'Assicurato, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di accadimento del sinistro oggetto di copertura, proceda ad acquistare un nuovo veicolo presso il medesimo Concessionario dal quale ha acquistato quello oggetto di sinistro.

ART. 35 – GARANZIA CONTENUTO “TOP CASE” (La presente garanzia non è operante per i veicoli classificabili come “Quadricicli”)

L'Impresa, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale al veicolo liquidabile ai sensi della presente polizza, indennizza all'Assicurato, nel caso in cui sia stato pagato il correlativo premio di garanzia, i danni per la perdita e/o il deterioramento dei beni contenuti all'interno del bauletto (c.d. “top case”) e/o delle borse rigide laterali fino ad un massimo di €. 500,00, con il limite di un sinistro per annualità.

Nella denuncia presentata alle Autorità competenti, l'Assicurato dovrà indicare che il veicolo assicurato era dotato di bauletto e/o delle borse laterali rigide costruite in materiale plastico e/o in metallo espressamente realizzate per uso motociclistico e fissate tramite appositi attacchi a piastre e/o intelaiature al telaio del veicolo.

L'Assicurato dovrà inoltre presentare idonea documentazione di spesa (fattura, scontrino o ricevuta fiscale di acquisto antecedente alla data del sinistro) o altra documentazione probatoria (fotografica o video) idonea a provare che il veicolo assicurato fosse dotato di bauletto e/o borse rigide laterali.

In ogni caso l'importo liquidato per la perdita del bauletto e/o delle borse rigide laterali si intende in aggiunta a quanto previsto per la perdita totale del veicolo, fermo comunque il limite massimo di indennizzo previsto.

ART. 36 – GARANZIA KASKO ABBIGLIAMENTO (La presente garanzia non è operante per i veicoli classificabili come “Quadricicli”)

La Compagnia copre gli eventuali danni subiti all'abbigliamento tecnico e/o al casco indossati dal Conducente del veicolo assicurato in caso di Danno Totale del veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale con altro veicolo, urto, uscita di strada e/o caduta verificatasi durante la circolazione.

La garanzia è operante dietro presentazione dell'abbigliamento danneggiato sempre che lo stesso presenti abrasioni, strappi, rotture e simili compatibili con il sinistro denunciato e tali da compromettere l'utilizzo o la sicurezza d'uso e fermo comunque il massimale di €. 500,00, con il limite di un sinistro per annualità.

La garanzia è operante a condizione che:

- Il casco sia dotato delle regolari etichette di omologazione della normativa europea ECE/ONU (il marchio di omologazione internazionale è composto da un cerchio all'interno del quale è scritta una E seguita da un numero che identifica il Paese che ha rilasciato l'omologazione e dal numero di omologazione, es. E3, Italia);
- L'Assicurato sia in grado di presentare idonea documentazione d'acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale di acquisto antecedente la data del sinistro).

ART. 37 – ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE DI CUI AL PRESENTE CAPITOLO

L'indennizzo non è dovuto in caso di sinistro causato da:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Conducente del veicolo o delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- rapina, come definita all'art. 628 del Codice Penale;
- partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, colpi di stato, insurrezioni, scioperi;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- modifiche dell'impianto elettrico;
- difetti di fabbricazione del veicolo;
- da furto totale del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso o dei suoi accessori (es. borse laterali, bauletto ecc.);
- trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- guida del veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa:

- ogni veicolo che non sia coperto da polizza di responsabilità civile auto al momento della decorrenza della polizza od al momento del sinistro;
- veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione;
- Il lucro cessante.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

ART. 38 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto alla Direzione – Servizio Sinistri - di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Viale Colleoni 21 – 20864 Agrate Brianza (MB); Tel.: 011-4518740, E-Mail: sinistri@nobis.it). La denuncia di sinistro deve essere trasmessa nel termine di 5 (cinque) giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennizzo.

ART. 39 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di furto o rapina dovrà essere effettuata denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Impresa, copia della stessa, vistata dall'Autorità. Se gli eventi si sono verificati all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità Italiana. Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro, non potrà beneficiare delle relative garanzie.

In caso di Incendio, l'Assicurato dovrà fornire la denuncia sporta avanti alle Autorità competenti nonché il verbale dei Vigili del Fuoco, ove intervenuti.

Su richiesta dell'Impresa, inoltre, l'Assicurato deve presentare la seguente documentazione, ove necessaria all'istruzione del sinistro:

- l'estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
- la procura a vendere o a demolire il veicolo a favore dell'Impresa: l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato, restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso rilasciata dal PRA, se presente, o la ricevuta con il codice di accesso alla Banca Dati del PRA;
- fornire tutte le chiavi rilasciate in dotazione dalla casa costruttrice;
- fornire prova dell'esistenza e dell'operatività degli impianti antifurto nonché dell'esistenza e della disponibilità di un posto di ricovero protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente purché avente validità fiscale.

L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione ed istruzione del sinistro denunciato.

ART. 40 - RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne abbia avuto notizia, mediante lettera raccomandata A/R, PEC o E-mail.; è tenuto, altresì, a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere e l'Impresa di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo dell'indennizzo già riscosso. Se l'Impresa ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato viene ripartito nella stessa proporzione tra l'Impresa e l'Assicurato. Qualora il veicolo venga ritrovato prima dell'erogazione dell'indennizzo, l'Impresa liquiderà i danni secondo i criteri per la determinazione del danno in caso di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.

ART. 41 - ACCERTAMENTO ED INDENNIZZO DEL DANNO

L'accertamento dell'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti, oppure, su richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dall'Impresa e uno dall'Assicurato.

I due periti hanno facoltà di nominarne un terzo imparziale quando si verifichi disaccordo tra di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi vengono prese a maggioranza. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola parte, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione in sinistro si è verificato. Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo.

Sarà in ogni caso facoltà delle Parti, ovvero di una di esse, rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

ART. 42 - DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE

Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:

- furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- eventi fra quelli assicurati che determinano al veicolo danni di importo pari o superiore all'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

ART. 43 - DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE

Ogni danno il cui ammontare sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

ART. 44 - RIPARAZIONE ANTIECONOMICA (RELITTO)

Qualora la riparazione del veicolo sia da considerarsi antieconomica, il bene che residua dal sinistro verrà considerato come "relitto". Al verificarsi della circostanza poc'anzi indicata, l'Impresa ha la facoltà di subentrare nella proprietà dello stesso liquidando all'Assicurato anche il relativo valore. Resta espressamente inteso che l'Assicurato – a semplice richiesta dell'Impresa – dovrà produrre il certificato del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

ART. 45 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni della presente polizza, le modalità di liquidazione possono avvenire tramite:

45.1 Rete Convenzionata

L'Assicurato deve contattare l'Impresa, la quale potrà autorizzare la riparazione e procedere all'indennizzo del sinistro direttamente in capo all'Assicurato. Restano comunque a carico dell'Assicurato eventuali scoperti/franchigie previsti in polizza. Per i danni avvenuti e riparati all'estero, l'Impresa liquida il sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata, ad eccezione della procedura di pagamento che sarà effettuata in modo indiretto.

45.2 Fuori Rete Convenzionata

L'Assicurato deve contattare l'Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della denuncia del sinistro.

L'Impresa, accertato il diritto ad ottenere l'indennizzo, rimborsa direttamente l'Assicurato, detraendo gli scoperti/franchigie previsti in polizza.

Nel caso in cui una carrozzeria convenzionata segnalata dall'Impresa abbia sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione dell'applicabilità della procedura di pagamento diretto.

ART. 46 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

46.1 Danno Parziale

a) Rete Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo venga riparato mediante Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l'indennizzo, per i danni occorsi entro i primi 5 anni di vetustà del veicolo, verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado. Per i sinistri occorsi successivamente a tale periodo, l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà ed allo stato d'uso del veicolo. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero. L'indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.

b) Rete Non Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo venga riparato al di fuori della Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale degli stessi al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà e allo stato d'uso del veicolo. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero. L'indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.

In ogni caso, l'Impresa rimborserà il costo orario della mano d'opera con il limite massimo di Euro 35,00 (trentacinque/00), oltre IVA, all'ora.

Qualora l'Assicurato non intendesse provvedere alle riparazioni, l'Impresa applicherà gli scoperti e le franchigie previsti in polizza per le riparazioni effettuate fuori rete.

46.2 Danno Totale

L'Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, desumibile dalla rivista specializzata "Dueruote", aumentato del valore degli optional (se espressamente richiamati in polizza), applicando anche ad essi il degrado, in egual proporzione rispetto a quella applicata al veicolo, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.

Nel caso in cui l'Assicurato, al verificarsi di un sinistro che abbia comportato un Danno Totale al veicolo avvenuto entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, decida di riacquistare presso il medesimo concessionario che gli ha venduto il veicolo assicurato un altro veicolo di valore pari o superiore a quello oggetto di sinistro, l'indennizzo verrà determinato sulla base del "valore a nuovo", fermo l'eventuale minor valore assicurato e fermi i limiti previsti all'art. 29 "Eventi Naturali".

Resta espressamente inteso come l'eventuale indennizzo verrà erogato con l'applicazione dell'eventuale franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.

ART. 47 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari.

ART. 48 - SOMME ASSICURATE AL NETTO DI I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto) O CON I.V.A. PARZIALE

Su specifica richiesta dell'Assicurato, a condizione che lo stesso sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge ed a patto che tale detrazione sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, le somme assicurate si intendono al netto di IVA o con IVA parziale. Conseguentemente, si conviene che, sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, la liquidazione dell'importo indennizzabile verrà effettuata, a seconda dei casi, al netto dell'I.V.A. o al lordo della quota parte dell'imposta non recuperabile dall'Assicurato.

ART. 49 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio è determinato in base ai dati indicati nel Modulo di Adesione con riferimento al tipo di veicolo, alla cilindrata, nonché al luogo di residenza del proprietario.

Fermi i criteri di cui sopra, la quantificazione del premio farà riferimento al valore di listino oppure, ove questo non sia

reperibile, al valore commerciale desumibile dalla rivista specializzata di riferimento "Dueruote" o, in mancanza, di altra rivista di settore specializzata.

In caso di leasing, ferme le norme poc'anzi indicate, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale dell'Assicurato/Locatario.

ART. 50 - GARANZIE PRESTATE E RELATIVI SCOPERTI E FRANCHIGIE

Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle richiamate nel presente contratto.

Le franchigie e gli scoperti relativi alle garanzie prestate dal presente contratto di assicurazione sono riportati nella seguente tabella:

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE FURTO E RAPINA				
PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING	Rete convenzionata		Fuori Rete	
	SCOPERTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA
ZONA 1 e 2	Rimane a carico dell'Assicurato il 5% di ciascun sinistro	Euro 150,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro	Euro 500,00

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE INCENDIO, EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI				
PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO AL P.R.A. O DEL LOCATARIO IN CASO DI LEASING	Rete convenzionata		Fuori Rete	
	SCOPERTO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA
ZONA 1 e 2	Rimane a carico dell'Assicurato il 5% di ciascun sinistro	Euro 150,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro	Euro 500,00
ZONA 3	Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro	Euro 300,00	Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro	Euro 500,00

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
 Ufficio Reclami
 Centro Direzionale Colleoni
 Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
 20864 Agrate Brianza - MB - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS - Servizio Tutela degli Utenti
 Via del Quirinale, 21
 00187 ROMA (RM)
 PEC: ivass@pec.ivass.it

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente può effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

NOTA IMPORTANTE

- Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo, mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro, insieme alla documentazione, l'Assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1260 - Cedibilità dei crediti

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in viale Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi privacy@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 marzo 2026